



LINEE GUIDA SUL CONTRASTO AL PLAGIO

Documento approvato dal Senato accademico UPS il 20 giugno 2018

PREAMBOLO

Negli ultimi anni è emersa con maggiore frequenza la problematica relativa ad attività di plagio da parte di alcuni studenti nella stesura dei propri elaborati, sia nelle prove svolte in sede di insegnamenti e seminari, sia nella stesura delle tesi finali di licenza e alcune volte nelle tesi di dottorato.

Nei casi in cui venga ravvisato negli scritti un'appropriazione indebita di idee o di citazioni di altri autori non indicate come tali in note o nella bibliografia, il Corpo Docente è chiamato a denunciare tali irregolarità, non solo affinché vi sia un totale e pieno rispetto della proprietà intellettuale altrui, ma anche al fine di garantire la formazione di studenti onesti ed integri nella propria professionalità.

Per tale ragione l'Università nell'esercizio delle proprie facoltà e poteri emana le seguenti linee guida al fine di definire le condotte che integrano il reato di plagio e di regolamentarne le conseguenze che ne derivano soprattutto in ambito accademico.

1. DEFINIZIONE

L'attività di plagio consiste nell'appropriazione illegittima, totale o parziale, di opera intellettuale o artistica altrui, attribuendola intenzionalmente o per colpa a se stesso.

Diverse risultano le forme in cui può essere realizzato il plagio:

- mediante la copiatura di frasi senza l'indicazione delle fonti;
- attraverso l'inserimento (citazione) di frasi scritte da altri autori senza la dovuta virgolettatura o segnalazione;
- per mezzo di perifrasi di testi o pagine web omettendo di segnalare la fonte;

In generale si incorre nel plagio quando lo studente consegna un lavoro come prova accademica dichiarandolo come proprio, mentre rappresenta, in tutto o in parte, una produzione (creazione) altrui.

Il plagio rappresenta grave nocumento per lo studente che nega a se stesso un importante momento di crescita intellettuale e di sviluppo della capacità critica, ma anche per la Facoltà e la società stessa bisognevole di intelletti in grado di arricchire il sapere e che non si limitino a replicare attività intellettuali altrui.

2. PROCEDIMENTO

Il 1° relatore ha il dovere del controllo antiplagio e lo studente invia copia informatica alla Commissione della tesi.

Il docente interessato o venuto a conoscenza del fatto deve dare immediata comunicazione del presunto plagio allo studente al fine di mettere in atto le azioni preventive e correttive necessarie.

Il professore esaminata preliminarmente la questione e valutata come grave deve darne comunicazione al Decano affinché venga trattato nel Consiglio di Facoltà.

Nel caso risulti utile potranno essere ascoltate altre persone informate sui fatti.

Sentite le parti il Consiglio di facoltà provvederà ad applicare le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento o ad archiviare la pratica motivando la decisione.

3. SANZIONI

3.1. Sanzioni penali

Per le sanzioni penali si rimanda al testo della Legge del 19 aprile 1925 n. 475.

3.2. Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, comminate secondo la gravità del plagio, possono consistere:

1. Richiamo verbale
2. Ammonizione scritta
3. Sospensione temporanea fino al rinvio della sessione successiva
4. Invalidamento/ annullamento dell'elaborato
5. Nel caso di tesi, decurtazione di punti e impossibilità di discutere per un congruo periodo di tempo il lavoro.
6. Nel caso di accertamento postumo del plagio il Consiglio di Facoltà può attivare le procedure per la revoca del titolo
7. Espulsione dall'Università

In ogni caso sarà d'obbligo una modifica della parte di elaborato interessata dal plagio.

4. RICORSI

Le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Facoltà possono essere contestate dallo studente attraverso la presentazione di proprie difese, scritte od orali, entro 60 giorni dal ricevimento della indicazione della sanzione applicata, in seconda istanza dinanzi al Magnifico Rettore.

Lo studente ha diritto ad essere assistito da un professore, o da un rappresentante degli studenti.

Il Magnifico Rettore darà comunicazione scritta del proprio provvedimento di archiviazione o di conferma della sanzione applicata.

5. RINVIO AGLI ORDINAMENTI GENERALI

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia agli Ordinamenti Generali dell'Università.